

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Aletti S.p.A.
Banca del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Corso Matteotti, 2A – 20121 Milano
Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970
Sito internet: www.alettibank.it - E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI

E' un contratto in base al quale la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.).

La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi.

Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla circostanza che la Banca si limita ad effettuare un mero servizio di custodia e amministrazione, senza, ovviamente, assumere alcuna responsabilità per eventuali perdite di valore degli strumenti finanziari depositati, in conseguenza dell'andamento dei mercati e/o della situazione economico finanziaria dei soggetti emittenti gli strumenti stessi.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Il deposito titoli a custodia e amministrazione è un prodotto sicuro, che è soggetto a commissioni e spese per il servizio offerto.

Il rischio principale è rappresentato dalla variazione nel tempo in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE (gli importi sono addebitati direttamente sul conto corrente collegato)

TITOLI AMMINISTRAZIONE

Condizioni Generali

▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO	0,95 €
▪ SPESE PER ELABORAZ. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
▪ SPESE DI PRODUZIONE E INVIO RENDICONTAZIONI CAPITAL GAIN	1,25 €
▪ SPESE DI PRODUZIONE E INVIO RENDICONTAZIONI CAPITAL GAIN ONLINE	0,00 €
▪ SPESE DI PRODUZIONE E INVIO DOCUMENTI, COMUNICAZIONI, AVVISI	1,50 €
▪ SPESE DI PRODUZIONE E INVIO DOCUM., COMUNICAZIONI, AVVISI ONLINE	0,00 €
▪ SPESE DI ESTINZIONE DEPOSITO	0,00 €
▪ SPESE EMISS. BIGLIETTI ASSEMBLEARI (ESCLUSO GRUPPO)	15,50 €
▪ SPESE RIMBORSO DOPPIA TASSAZIONE TITOLI ESTERI	140,00 €

Accredito Cedole

▪ TITOLI DI STATO - SPESE	0,00 €
▪ TITOLI DI STATO - GIORNI VALUTA	0
▪ TITOLI DI STATO - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ OBBLIGAZIONI ITALIA - SPESE	0,00 €
▪ OBBLIGAZIONI ITALIA - GIORNI VALUTA	1
▪ OBBLIGAZIONI ITALIA - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ OBBLIGAZIONI - PROPRIA EMISSIONE - SPESE	0,00 €
▪ OBBLIGAZIONI - PROPRIA EMISSIONE - GIORNI VALUTA	0
▪ OBBLIGAZIONI - PROPRIA EMISSIONE - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ OBBLIGAZIONI ESTERE - SPESE	1,00 €
▪ OBBLIGAZIONI ESTERE - GIORNI VALUTA	1
▪ OBBLIGAZIONI ESTERE - TIPO GIORNI	LAVORATIVI

Accredito Dividendi

▪ TITOLI ITALIA - SPESE	0,00 €
▪ TITOLI ITALIA - GIORNI VALUTA	1
▪ TITOLI ITALIA - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ TITOLI - PROPRIA EMISSIONE - SPESE	0,00 €
▪ TITOLI - PROPRIA EMISSIONE - GIORNI VALUTA	0
▪ TITOLI - PROPRIA EMISSIONE - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ TITOLI ESTERI - SPESE	1,00 €
▪ TITOLI ESTERI - GIORNI VALUTA	1
▪ TITOLI ESTERI - TIPO GIORNI	LAVORATIVI

Rimborso

▪ TITOLI DI STATO - SPESE	0,00 €
▪ TITOLI DI STATO - GIORNI VALUTA	0
▪ TITOLI DI STATO - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ OBBLIGAZIONI ITALIA - SPESE	0,00 €
▪ OBBLIGAZIONI ITALIA - GIORNI VALUTA	1
▪ OBBLIGAZIONI ITALIA - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ OBBLIGAZIONI - PROPRIA EMISSIONE - SPESE	0,00 €
▪ OBBLIGAZIONI - PROPRIA EMISSIONE - GIORNI VALUTA	0
▪ OBBLIGAZIONI - PROPRIA EMISSIONE - TIPO GIORNI	LAVORATIVI
▪ OBBLIGAZIONI ESTERE - SPESE	0,00 €
▪ OBBLIGAZIONI ESTERE - GIORNI VALUTA	1
▪ OBBLIGAZIONI ESTERE - TIPO GIORNI	LAVORATIVI

Conversioni

▪ TITOLI ITALIA - SPESE	10,00 €
▪ TITOLI ESTERI - SPESE	15,00 €

Aumenti di Capitale

▪ TITOLI ITALIA - SPESE	10,00 €
▪ TITOLI ESTERI - SPESE	15,00 €

Invio altro Istituto

▪ TITOLI ITALIA - SPESE (PER TITOLO)	0,00 €
▪ TITOLI ESTERI - SPESE (PER TITOLO)	0,00 €

Altre Condizioni

▪ MAGGIORAZIONE MARGINE PER PRODOTTI DERIVATI	15,00 %
▪ DEMATERIALIZZAZIONE TITOLI ESTERI - SPESE PER CERTIFICATO	60,00 €
▪ TRASFERIMENTO E AUTENTICA GIRATA SU AZIONI PERMILLARE	3,000000 ‰
▪ TRASFERIMENTO E AUTENTICA GIRATA SU AZIONI IMPORTO MINIMO	100,00 €

TITOLI CUSTODIA

Diritti di Custodia

▪ BOT ED ALTRI TITOLI DI STATO - SPESE	10,00 €
▪ TITOLI CENTRALIZZATI - COMMISSIONI %	0,2900 %
▪ TITOLI CENTRALIZZATI - CTV MINIMO	11,60 €
▪ TITOLI CENTRALIZZATI - CTV MASSIMO	92,80 €
▪ QUOTE DI FONDI DEL GRUPPO	11,60 €
▪ QUOTE DI ALTRI FONDI DI DIRITTO ITALIANO - COMMISSIONI %	0,2500 %
▪ QUOTE DI ALTRI FONDI DI DIRITTO ITALIANO - CTV MINIMO	0,00 €
▪ QUOTE DI ALTRI FONDI DI DIRITTO ITALIANO - CTV MASSIMO	80,00 €
▪ TITOLI ESTERI - COMMISSIONI %	0,2900 %
▪ TITOLI ESTERI - CTV MINIMO	11,60 €
▪ TITOLI ESTERI - CTV MASSIMO	92,80 €
▪ TITOLI IN CAVEAU - COMMISSIONI %	0,5000 %
▪ TITOLI IN CAVEAU - CTV MINIMO	0,00 €
▪ TITOLI IN CAVEAU - CTV MASSIMO	65,00 €
▪ TITOLI PROPRIA EMISSIONE - COMMISSIONI %	0,2900 %
▪ TITOLI PROPRIA EMISSIONE - CTV MINIMO	11,60 €
▪ TITOLI PROPRIA EMISSIONE - CTV MASSIMO	92,80 €
▪ CERTIFICATI DI DEPOSITO PROPRIA EMISSIONE	0,00 €
▪ AZIONI/DIRITTI/WARRANT PROPRIA EMISSIONE	2,30 €
▪ PERIODICITA' DIRITTI DI CUSTODIA	SEMESTRALE
▪ TOTALE PER DEPOSITO - CTV MINIMO	0,00 €
▪ TOTALE PER DEPOSITO - CTV MASSIMO	170,00 €

Bolli

- IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA)

TITOLI COMMISSIONI INTERVENTO

Commissioni d'Intervento

▪ OUT-EURO - COMMISSIONI %	0,1500 %
----------------------------	----------

PARTICOLARITA'

▪ FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI	ANNUALE
---	---------

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Le parti possono recedere dal rapporto in qualunque momento con preavviso di almeno quindici giorni, da darsi mediante comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax etc.). Il recesso può essere esercitato anche mediante PEC con richiesta di estinzione firmata digitalmente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione scritta da parte del cliente.

Per la chiusura del rapporto devono ricorrere i necessari presupposti: la custodia deve essere svuotata a seguito della vendita o del trasferimento dei titoli contenuti.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;

- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Banca Aletti S.p.A.

Gestione Reclami presso Banco BPM S.p.A. - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.alettibank.it

- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclamibancari@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA

Valute sul prelievo di contante	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sul versamento di contante	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.